



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTITrento, **18 MAG. 2016**Prot. n. S171/2016/ **261318** /3.5/1560-15

Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI RIVA DEL GARDA – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, PALESTRA SCOLASTICA - LOTTO I.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, il Comune di Riva del Garda, in qualità di Ente delegante, con nota prot. n. 254407 dd. 13/05/2016 ha precisato quanto segue.

QUESITO 1:

Ai sensi dell'art. 20 comma 5 bis L.P. 26/1993, il raggruppamento temporaneo costituito tra imprese e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione. Il professionista può essere un collaboratore del gruppo di progettazione non appartenente alle 6 figure chiave individuate nel bando di gara cap. 2 punto 2.1? (progettista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche - responsabile della progettazione edilizio-architettonica - responsabile delle strutture e fondazioni - responsabile impianti elettrici - responsabile impianti termoidraulici). In questo modo quindi non risulta essere direttamente un progettista che fa parte delle 5 figure chiave ma sarà indicato come collaboratore alla progettazione sugli elaborati del progetto esecutivo?

RISPOSTA 1:

Come previsto dal punto 2.1 del Bando di gara "Ai sensi dell'articolo 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, il raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa/e e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20, comma 5bis, della L.P. 26/1993 e s.m..

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'art.20, comma 3, lett. a) e b) della L.P. 26/93, un libero professionista singolo o associato;

- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 20, comma 3, lett. c), d) e g) della L.P. 29/93, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società."

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.1 del Bando di gara, in caso di raggruppamento temporaneo costituito/costituendo tra Impresa/e e più di un progettista, l'impresa/le imprese candidata/e all'esecuzione dei lavori e i progettisti associati/associandi dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 del Bando di gara indicando – fra l'altro - il professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione così come specificatamente previsto dal punto 7) del paragrafo 4.1.1 (per l'impresa/le imprese candidata/e all'esecuzione dei lavori) e dal punto 3) del paragrafo 4.1.2 (per i progettisti associati/associandi).

Quanto al "ruolo" del giovane professionista all'interno del raggruppamento, si ribadisce che il punto 2.1 del Bando di gara sopra citato prevede ai sensi dell'articolo 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, che il raggruppamento temporaneo deve prevedere la presenza **quale progettista** di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione.

Tale previsione deve essere interpretata nel senso della assimilazione del giovane professionista alle "**figure professionali chiave**" previste al punto 2.1 del Bando di gara, quale "progettista".

Il professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione sopra citato non è tenuto a ricoprire una delle "figure professionali chiave" previste dal paragrafo 2.1 del Bando di gara.

QUESITO 2:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punto 4. del bando di gara quanto segue: cosa si intende per soci attivi? Nel caso di società di ingegneria (srl) è sufficiente che tecnico sia inserito nell'organigramma di cui all'art. 254 DPR 207/2010 (vedasi casellario società di ingegneria e professionali del sito dell'ANAC) e/o che sia semplicemente socio di capitale della srl e che l'attività professionale sia principalmente quella di svolgere servizi attinenti l'architettura o l'ingegneria?

RISPOSTA 2:

Il Par. 2) punto 4 del Bando di gara richiede un numero medio annuo del **personale tecnico** utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno a 6 unità.

A tal fine, come previsto dallo stesso Par. 2) punto 4 del Bando di gara "Sono considerati i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni".

QUESITO 3:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara quanto segue: i servizi in corso come si valutano? Nel caso di Direzione Lavori può ad esempio essere considerato ai fini

dell'importo delle opere per la dimostrazione dei requisiti l'ultimo SAL emesso dalla DL in modo da considerare l'importo dell'effettivo lavoro svolto dalla DL?

RISPOSTA 3:

Ai sensi del Par. 2.2, Par 2) del bando di gara "I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente bando, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 26, comma 2 della L.P. 26/93 e s.m.. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima."

QUESITO 4:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara quanto segue: cosa si intende per percentuale di svolgimento del servizio? E' legata a lavori in corso? (dato da indicare assieme a committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento). In base a che parametri si definisce la percentuale di svolgimento del servizio?

RISPOSTA 4:

Al fine di garantire un corretto computo dei servizi espletati, nel caso in cui i servizi indicati ai sensi del paragrafo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara siano stati svolti in compartecipazione con altri soggetti, dovranno essere specificatamente indicati i servizi svolti dal progettista concorrente e la misura percentuale del servizio che può essere attribuita allo stesso.

QUESITO 5:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara quanto segue: i servizi tecnici possono essere progetti preliminari?

RISPOSTA 5:

La risposta è affermativa.

QUESITO 6:

Si chiede ai fini della compilazione del fac simile Dichiarazione C), nel caso che i progettisti INDIVIDUATI dall'ATI delle Imprese siano due società di ingegneria, queste due società di ingegneria devono necessariamente costituire un'ATI fra loro? Nel caso in cui le società di ingegneria INDIVIDUATE dall'ATI delle Imprese NON debbano costituire un ATI fra loro il punto 6 dell'allegato C va compilato?

RISPOSTA 6:

Le due società di ingegneria individuate non sono tenute a costituire una ATI fra loro e in questo caso (in quanto soggetti individuati e non associati) non devono compilare il punto 6 dell'allegato C.

QUESITO 7:

Con riferimento alla figura del soggetto **persona fisica incaricata dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche** di cui al comma 10 art. 16 D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, si formulano i seguenti quesiti:

a) tale soggetto deve possedere unicamente il requisito della **qualifica minima del titolo di studio** (laurea in ingegneria o architettura) o deve possedere anche i **requisiti di cui al paragrafo 2 pag. 16 del bando?**

b) nel caso in cui tale soggetto sia persona fisica diversa e altra rispetto ai progettisti impiantistici, strutturali e architettonici, può essere considerato quale **unità ai fini del raggiungimento del requisito di cui al nr. 4) di pag. 17 del bando** (nr. medio annuo personale tecnico utilizzato)?

RISPOSTA 7:

Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara in relazione ai requisiti del concorrente al **Par. 2) "REQUISITI DEI PROGETTISTI"** si precisa quanto segue.

Il punto 2.1 del Bando di gara recita testualmente:

"Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere **nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili** che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**.

Ai sensi dell'art 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93 sopra citato e in conformità a quanto previsto al paragrafo 3 art. 3.1 comma 8 dell'elaborato "Capitolato Speciale di Appalto Parte Amministrativa" si specifica **che devono essere individuate le seguenti "figure professionali chiave"**:

- il **progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**;
- il responsabile della progettazione edilizio-architettonica;
- il responsabile delle fondazioni e strutture;
- il responsabile impianti elettrici;
- il responsabile impianti termoidraulici.

Il progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche deve essere A PENA DI ESCLUSIONE in possesso del Diploma di laurea Specialistica in Ingegneria/Architettura (Nuovo Ordinamento) o del diploma di laurea in Ingegneria/Architettura (Vecchio Ordinamento), regolarmente iscritto nei rispettivi ordini professionali.

Il responsabile della progettazione edilizio-architettonica e il responsabile delle fondazioni e strutture devono essere A PENA DI ESCLUSIONE in possesso del Diploma di laurea Specialistica in Ingegneria/Architettura (Nuovo Ordinamento) o del diploma di laurea in Ingegneria/Architettura (Vecchio Ordinamento), regolarmente iscritti nei rispettivi ordini professionali.

Il responsabile degli impianti elettrici e il responsabile degli impianti termoidraulici devono essere A PENA DI ESCLUSIONE in possesso del Diploma di perito industriale o in possesso di laurea Specialistica in Ingegneria (Nuovo Ordinamento) o del diploma di laurea in Ingegneria (Vecchio Ordinamento), regolarmente iscritti nei rispettivi ordini professionali.

Le qualifiche minime indicate dovranno essere possedute pena l'esclusione del concorrente dalla GARA.

Il numero minimo dei tecnici per lo svolgimento delle attività di progettazione è stabilito in 3 (tre) unità, pertanto un singolo tecnico, se in possesso dei relativi requisiti e competenze, potrà svolgere anche più funzioni tra quelle individuate per le figure professionali chiave sopra indicate.

Inoltre il Bando di gara nelle dichiarazioni previste rispettivamente nei seguenti punti:

- punto 4.1.1 numero 11) lett. A) punto 5) (**Dichiarazione da rendere da parte delle imprese candidate all'esecuzione dei lavori che intendono provvedere alla progettazione esecutiva direttamente**)

- punto 4.1.2 numero 10) (**Dichiarazioni rese dalla/e persona/e fisica/he o dalla/e persona/e giuridica/he di cui all'art. 20 c. 3 della L.P. 26/1993 INDIVIDUATO O ASSOCIATO (o che si intende associare) ai fini della progettazione esecutiva**)

prevede testualmente che si debbano indicare:

“il nominativo, titolo di studio, estremi dell'iscrizione al rispettivo ordine professionale, dei soggetti che assumono i ruoli di:

- il **progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;**
- il responsabile della progettazione edilizio-architettonica;
- il responsabile delle fondazioni e strutture;
- il responsabile impianti elettrici;
- il responsabile impianti termoidraulici.

ed il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali minime indicate dal presente bando di gara;”

Pertanto la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche deve essere un progettista iscritto regolarmente al rispettivo ordine professionale.

QUESITO 8:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punto 4. del bando di gara quanto segue: nel caso di società di ingegneria costituita da meno di 5 anni, può essere considerato come personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni: un consulente su base annua iscritto al relativo albo professionale con Partita Iva che firmi i rapporti di verifica del progetto e che abbia un fatturato superiore al 50% del suo fatturato annuo composto dalla somma di due soggetti con diverse partite IVA: dalla società di ingegneria stessa e al direttore tecnico della società di ingegneria ma con partita iva di libero professionista?

RISPOSTA 8:

In conformità al punto 2.2. Par. 2) del Bando di gara, “Ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento della L.P. 26/93, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.”.

QUESITO 9:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punto 3. e 4. del bando di gara quanto segue: nel caso di società di ingegneria costituita da meno di 5 anni, può il socio di capitale della stessa s.r.l. documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi a favore della società di ingegneria con servizi di architettura ed ingegneria prestati come libero professionista diverso dalla società di ingegneria?

RISPOSTA 9:

In conformità al punto 2.2. Par. 2) del Bando di gara, “Ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Regolamento della L.P. 26/93, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.”.

QUESITO 10:

Si richiede di rendere disponibili (poiché non si trova riscontro nei documenti di gara) i valori di portata e prevalenza delle pompe indicate agli articoli di elenco prezzi:

- IDR.001.006
- TER.001.001
- TER.001.002

RISPOSTA 10:

Nel progetto a base di gara sono presenti tutti gli elementi necessari per effettuare, in fase di offerta, la corretta determinazione dei dati caratteristici delle pompe richiesti nel quesito.

Si rammenta altresì che in fase di progettazione esecutiva, andrà comunque eseguito il dimensionamento delle elettropompe in funzione dei reali tracciati delle tubazioni e delle reali apparecchiature previste.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -



Handwritten signature and initials, possibly 'L. Caronna', with the text 'L. PF/15' written below it.